



*Corte dei Conti*  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati:

Cons.	Mario BUSCEMI	Presidente f.f. - estensore
Cons.	Romano DI GIACOMO	Componente
Primo Ref.	Paola COSA	Componente

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

VISTA la nota prot. n. 22 del 30 gennaio 2008 con la quale il Presidente delle Autonomie locali dell'Umbria ha inoltrato a questa Sezione richiesta di parere del Comune di Corciano, ai sensi dell'articolo 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO il parere espresso dall'Ufficio di Coordinamento della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con nota n. 7976/C2 del 12 marzo 2008;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 2 del 18 marzo 2008, con la quale la questione relativa alla suddetta richiesta di parere è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, Consigliere Mario Buscemi;

#### RITENUTO IN FATTO

Il Sindaco del Comune di Corciano ha inoltrato a questa Sezione, tramite il Consiglio delle Autonomie locali dell'Umbria, richiesta di parere ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, riguardante l'interpretazione da fornire all'articolo 3, comma 120, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 ( legge Finanziaria per il 2008 ) in materia di riduzione di spesa del personale. In particolare, la predetta Amministrazione ha chiesto di conoscere se, per valutare l'avvenuta riduzione di spesa per il personale nell'anno 2008, sia utilizzabile quale parametro di riferimento l'esercizio 2007, "indipendentemente dal fatto che l'Ente locale nell'anno passato abbia ridotto la spesa di personale dell'esercizio precedente o invece l'abbia superata."

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

L'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con documento approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004, ha fissato principi e modalità di esercizio dell'attività consultiva, al fine di garantire l'uniformità di indirizzo in materia ed evitare il rischio di una disorganica proliferazione di richieste di pareri e, soprattutto, di soluzioni contrastanti con successive pronunce specifiche delle Sezioni giurisdizionali o di controllo o con indirizzi di coordinamento.

A tal proposito è prevalso l'orientamento di limitare l'ammissibilità delle richieste, sul piano soggettivo, agli Organi rappresentativi degli Enti ( Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco, o, nel caso di atti di normazione, i rispettivi Consigli regionali, provinciali, comunali ), pertanto la predetta richiesta di parere, in quanto formulata dal Sindaco del Comune, deve ritenersi soggettivamente ammissibile.

In riferimento al profilo oggettivo, gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie, nella già richiamata adunanza del 27 aprile 2004, hanno ritenuto ammissibili le

richieste di pareri relative ad atti generali, atti o schemi di atti di normazione primaria o secondaria ovvero inerenti all'interpretazione di norme vigenti, o soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci e dei rendiconti, ovvero riguardanti la preventiva valutazione di formulari e scritture contabili che gli enti intendano adottare.

La stessa Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 5/2006 del 26 maggio 2005, ha ulteriormente precisato i limiti oggettivi della funzione consultiva, chiarendo che essa deve ritenersi circoscritta "alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli.

Se è vero, infatti, che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all'amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase 'discendente' distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da normative di carattere contabilistico".

Alla luce delle suddette considerazioni, la richiesta di parere in esame risulta ammissibile anche sotto il profilo oggettivo.

In relazione al merito, si deve innanzitutto constatare che l'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ( legge finanziaria per il 2007 ), così come modificato dall'articolo 3, comma 120 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ( legge finanziaria per il 2008 ) stabilisce che " gli Enti sottoposti al Patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico - amministrative ", senza tuttavia indicare alcun termine di paragone rispetto al quale calcolare tale riduzione. La predetta norma si pone in linea di continuità con le analoghe disposizioni che prevedono la necessità per l'Ente locale della riduzione, razionalizzazione e programmazione della spesa per il personale. In particolare, la legge 27 dicembre 1997, n. 449 all'articolo 39, comma 1, stabilisce che "al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi

di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale.”

L’articolo 19, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ( legge finanziaria per il 2002 ) prevede che “ a decorrere dall'anno 2002 gli Organi di revisione contabile degli Enti locali [ ... ] accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.”

Infine, l’articolo 91, comma 1 del T.U.E.L. dispone che “ gli Enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli Organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale.”

Anche in considerazione di tale contesto normativo, in cui si inserisce il citato articolo 1, comma 557 della legge 296/2006, è ragionevole ritenere che, mentre la misura e le modalità con cui operare il contenimento della spesa del personale per il 2008 siano riservati alla scelta autonoma dell’Ente locale, il parametro di riferimento non possa che rapportarsi alla spesa per il personale dell’anno precedente. Infatti, come ha avuto modo di precisare nella fase istruttoria la Sezione delle Autonomie di questa Corte, “ laddove la riduzione programmata della spesa non fosse stata intesa in termini costanti e progressivi [...], il legislatore avrebbe dovuto prevedere esplicitamente un parametro fisso di riferimento rispetto al quale disporre specifici obblighi di riduzione.”

La Sezione esprime inoltre il parere che, in analogia con quanto già indicato da questo stesso Organo di controllo con la Deliberazione n. 8/2007/F del 18 ottobre 2007, la riduzione del costo del personale per il 2008 debba essere calcolata rispetto a quanto effettivamente speso nel 2007 e non al dato stabilito dalla legge per tale esercizio finanziario.

La Sezione esprime il richiesto parere nei termini esposti in motivazione.

DISPONE

che copia della presente Deliberazione sia trasmessa al Sindaco del Comune di Corciano ed al Consiglio delle Autonomie locali dell’Umbria.

Così deliberato in Perugia nell'adunanza del 28 marzo 2008.

Il Presidente f.f. - estensore  
f.to Mario BUSCEMI

Depositato il 28 marzo 2008  
Il Direttore della Segreteria  
f.to dott.ssa Melita Di Iorio